

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROCCO DI TORREPADULA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GUIZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROCCO DI TORREPADULA NICOLA

Nella seduta del 11/03/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con atto del 14.11.2013 la ricorrente ha dichiarato di aver scoperto di essere stata segnalata in CRIF senza aver avuto il preventivo avviso da parte della banca. Per tale motivo, riservandosi in altra sede di agire per il risarcimento dei danni, ha chiesto l'immediata cancellazione del proprio nominativo dal sistema di informazione creditizia. Con controdeduzioni del 17.12.2013 la banca ha respinto le accuse, affermando che, a seguito della recente evoluzione legislativa della materia, per le persone giuridiche la preventiva comunicazione non sarebbe più necessaria.

DIRITTO

La vicenda trae vita da tre contratti di locazione finanziaria che la ricorrente aveva in corso (dal 31.3.2009) con l'intermediario. Tali rapporti sono stati ceduti, in data 21.7.2009, ad un terzo con il consenso della banca, che, però, non ha liberato la cedente. A seguito

dell'inadempimento del cessionario, la banca ha provveduto alla segnalazione di quest'ultimo e della ricorrente.

Premesso che non è stata proposta una domanda di risarcimento danni, viene in luce in questa sede esclusivamente la questione concernente la legittimità della segnalazione e, quindi, la fondatezza della domanda di cancellazione avanzata dalla ricorrente.

Sul punto, va osservato che le parti dibattono sulla ricezione o meno di due diverse comunicazioni: la prima concernente quella che la banca avrebbe dovuto inviare alla cedente in virtù della previsione contenuta nell'art. 1408, co.3, c.c. e la seconda relativa al preavviso che la banca avrebbe dovuto spedire prima della segnalazione.

Quanto alla prima comunicazione, ogni valutazione appare inutile in questo procedimento, posto che essa è finalizzata al risarcimento del danno cui è tenuto, in tesi, il contraente ceduto che non ha dato notizia al cedente (non liberato) dell'inadempimento del cessionario. Come visto, infatti, non vi è in questa sede alcuna domanda di danni.

Diverso discorso vale per quanto concerne, invece, la seconda comunicazione. Essa, infatti, è propedeutica alla segnalazione nella centrale rischi.

Al riguardo, la ricorrente si è lamentata di non averla ricevuta e la banca, infatti, ha confermato di non averla inviata, perché, a suo dire, essa non sarebbe più obbligatoria, quando ad essere segnalata è una persona giuridica. Per la banca, non sarebbe applicabile a queste ultime l'art. 7 del Codice della privacy, a seguito del c.d. decreto salva Italia (d.l. 6.12.2011 n. 201, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214 del 2011), che ha escluso il trattamento dei dati relativi alle persone giuridiche dall'ambito di applicazione di detto Codice.

Il tutto ruota, quindi, intorno al quesito se esista o meno un obbligo della banca di preventiva comunicazione della segnalazione anche per le persone giuridiche. Le modifiche indicate, come eccepito dalla banca, sembrano avere escluso effettivamente le persone giuridiche da questo preavviso. Tuttavia, si è sostenuto che la novella non avrebbe fatto venir meno il principio di obbligatorietà dell'informazione a beneficio di qualsiasi soggetto. Ciò in quanto esisterebbe un principio generale, che "trova espressione, al di fuori della disciplina specifica della tutela dei dati personali, nell'art. 125, comma 3, TUB, sia pure con riferimento ai consumatori"(ABF – Collegio di Roma n.195 del 2013). In realtà, sembra preferibile ritenere il contrario, sia perché la novella era volta proprio al fine di ridurre gli adempimenti nei confronti delle persone giuridiche (come riconosciuto, peraltro, dalla stessa ricorrente), sia perché l'art.125, co.3, TUB fa esclusivo riferimento ai consumatori.

In tale prospettiva, allora, le domande sono da considerarsi infondate.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI